

Allegato 1

APPENDICE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001, N. 231

1. PREMESSA

A far data dal 30.01.2020 l'Italia è stata interessata dalla pandemia del c.d. COVID-19, la quale ha causato un'emergenza sanitaria epidemiologica senza precedenti.

Il Governo italiano, quindi, ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati alla limitazione di tale pandemia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo:

- la DCM del 31.01.2020 - pubblicata nella GU in data 1.02.2020 al n. 26, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il D.L. 23.02.2020 n. 6 - pubblicato nella GU in data 23.02.2020 al n. 45, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 1.03.2020 - pubblicato nella GU in data 1.03.2020 al n. 52, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 4.03.2020 - pubblicato nella GU in data 4.03.2020 al n. 55, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- la L. 5.03.2020, n. 13 – pubblicata nella G.U. n. 61 del 9.03.2020, recante *“Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM del 8.03.2020 - pubblicato nella GU in data 8.03.2020 al n. 59, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il DPCM del 9.03.2020 - pubblicato nella GU in data 9.03.2020 al n. 62, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

- il DPCM del 11.03.2020 - pubblicato nella GU in data 11.03.2020 al n. 64, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.L. 17.03.2020, n. 18 – pubblicato sulla GU in data 17.03.2020 n. 70, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
- il DPCM del 22.03.2020 – pubblicato nella GU in data 22.03.2020 al n. 76, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.L. del 25.03.2020, n. 19 – pubblicato nella G.U. in data 25.03.2020 al n. 79, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 8.04.2020, n. 23 - #DecretoLiquidità – pubblicato nella G.U. in data 8.04.2020 al n. 94, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
- il D.L. 8.04.2020, n. 22 – pubblicato nella G.U. in data 8.04.2020 al n. 93, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*;
- il DPCM 10.04.2020 – pubblicato nella G.U. il 10.04.2020 al n. 97, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.L. 30.04.2020, n. 28 – pubblicato nella G.U. il 30.04.2020 al n. 111, recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;

- il DPCM 26.04.2020 – pubblicato nella G.U. il 27.04.2020 al n. 108, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.L. 16.05.2020, n. 33 – pubblicato nella G.U. il 16.05.2020 al n. 125, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 10.05.2020, n. 30 – pubblicato nella G.U. il 10.05.2020 al n. 119, recante *“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”*;
- il DPCM 18.05.2020 (In corso di pubblicazione in G.U.), recante *“Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020”*;
- il DPCM 17.05.2020 – pubblicato nella G.U. il 17.05.2020 al n. 126 – recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 16.05.2020, n. 33 – pubblicato nella G.U. il 16.05.2020 al n. 125 - recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 19.05.2020, n. 34 – pubblicato nella G.U. il 19.05.2020 al n. 128 - Suppl. Ordinario n. 21 – recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- la L. 22.05.2020, n. 35 – pubblicata nella G.U. il 23.05.2020 al n. 132 – recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 11.06.2020 - pubblicato nella G.U. il 11.06.2020 al n. 147 - Serie Generale - recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 14.07.2020 – pubblicato nella G.U. il 14.07.2020 al n. 176 – recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,*

- n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *la L. 14.07.2020, n. 74 – pubblicata nella G.U. n. 177 del 15.07.2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
 - *il D.L. del 16.07.2020, n. 76 – pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16.07.2020 - recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;*
 - *la L. 17.07.2020, n. 77– pubblicata nella G.U. n. 180 del 18.07.2020 - Suppl. Ord. - recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
 - *il D.L. 30.07.2020, n. 83 – pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30.07.2020 – recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;*
 - *il DPCM 7.08.2020 – pubblicato nella G.U. n. 198 del 8.08.2020 – recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
 - *il DPCM 7.09.2020 – pubblicato nella G.U. n. 222 del 7.09.2020 – recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
 - *il D.L. 8.09.2020, n. 111 – pubblicato nella G.U. n. 223 del 8.09.2020 – recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.*

La necessità di contenimento del rischio epidemiologico ha indotto il Governo e le parti sociali a sottoscrivere, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” [di seguito, per brevità,

anche “Protocollo”]. Il Protocollo del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020 contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Gli Enti si sono, pertanto, trovati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso e a ricorrere a misure straordinarie volte a contemperare l’esigenza di tutelare i propri dipendenti e, contemporaneamente, assicurare la prosecuzione della propria attività.

L’emergenza epidemiologica ha esposto e continua ad esporre gli Enti ad una duplice tipologia di rischi, rischio sanitario e rischio di infiltrazioni criminali¹.

Tali rischi possono importare conseguenze sul piano della responsabilità penale individuale oltre a un potenziale coinvolgimento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di prevenire i potenziali pericoli che possono indurre l’ente a incorrere in forme di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, è indispensabile l’intervento dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, anche l’“OdV”) a cui è affidato il compito di vigilare sull’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, “Modello”), di monitorare l’efficace attuazione dello stesso e di curarne l’aggiornamento.

In una situazione emergenziale quale quella delineatasi, l’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS (di seguito, per brevità, anche “UNIONE”) ha avvertito l’esigenza di predisporre la presente Appendice al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo volta a delineare i rischi collegati all’emergenza epidemiologica in corso e, pertanto, a prevenire i reati presupposto collegati all’emergenza stessa.

In tale contesto, l’OdV dovrà assicurare l’intensificazione di flussi informativi reciproci con l’organo direttivo e i soggetti deputati alla gestione del rischio nonché promuovere verifiche straordinarie sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate.

2. “RISCHI 231” CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA:

2.1 RISCHIO SANITARIO

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica si ritiene opportuno inserire nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo deliberato il 12 luglio 2018 un ampliamento delle fattispecie contemplate nella “*PARTE SPECIALE - E Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.*

¹ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, “*Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria*”, FNC Aprile 2020.

25-septies, D.Lgs. 231/2001), *Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)*”.

Come specificato, il *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro”* del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020 contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Preliminarmente, le imprese sono tenute a compiere una mappatura dei rischi di contagio in azienda e ad aggiornare il Documento Valutazione Rischi (DVR), individuando, quando possibile, una figura aziendale, preposta ad un monitoraggio costante degli aggiornamenti riguardanti la situazione epidemiologica².

Più specificamente, le diverse disposizioni normative volte a favorire il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno previsto i seguenti obblighi per le attività professionali:

- a) *“esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;*
- b) *siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;*
- c) *siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;*
- d) *siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”*³.

² CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *“Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria”*, pag. 5, FNC Aprile 2020.

³ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020).

⁴ *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all’articolo 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020 che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, integrato il 24 aprile 2020.

Alle imprese è, inoltre, raccomandato di adottare le **misure elencate nel citato Protocollo⁴ di gestione delle emergenze**, ossia:

1. INFORMAZIONE

- puntuale informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali *depliant* informativi.

Le informazioni riguardano:

- l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere in azienda o di doverlo dichiarare tempestivamente laddove sussistano situazioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (a titolo esemplificativo: mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza interpersonale;
- l'impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- definizione delle modalità di ingresso in azienda (es. prima dell'accesso al luogo di lavoro il lavoratore potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea). Se la temperatura risultasse superiore a 37.5°⁵, non sarà consentito l'accesso ai luoghi

⁵ "La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali e deve quindi avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il dato relativo al superamento della soglia solo qualora sia

di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, fornite di DPI, non dovranno recarsi presso il Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

- Il Datore di Lavoro informa il personale e chiunque intenda fare ingresso in azienda della preclusione dell'accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS⁶.
- L'ingresso in azienda di lavoratori risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione della certificazione medica che dimostri l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale.

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;
- riduzione per quanto possibile dell'accesso dei visitatori e qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, soggetti che si occupano della

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento può essere indicata la prevenzione dal contagio Covid-19 e con riferimento alla base giuridica, può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può fare riferimento al termine dello stato di emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. (...) A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche disposizioni normative (...); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di avere avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi" (cfr. "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, cit.

⁶Si precisa che qualora il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19, è indispensabile prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati. Si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari adeguati e pertinenti rispetto alla previsione del contagio da Covid-19 e occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Se si richiede una dichiarazione sulla provenienza dalle zone a rischio, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla specificità dei luoghi (cfr. *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, cit.)

manutenzione), gli stessi dovranno essere sottoposti alle medesime misure aziendali a cui sono sottoposti i lavoratori;

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- garanzia di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19, all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;

5. PRECAUZIONI IGIENICO PERSONALI

- messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani e precauzioni igieniche personali. I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a dispenser collocati in punti specificamente individuati;

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- dotazione di dispositivi di protezione individuale (es. guanti, mascherine, ecc.) per il personale, che dovranno essere utilizzati in conformità a quanto prescritto dall'OMS. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso della mascherina e degli altri dispositivi di protezione individuale in conformità con le prescrizioni dell'OMS;

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

- accesso contingentato agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) con previsione di ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con l'obbligo di mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore ad un metro;

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- definizione di una diversa organizzazione aziendale (turnazione, riposizionamento delle postazioni di lavoro laddove non adeguatamente distanziate, trasferte e *smart work*, rimodulazione dei livelli produttivi). Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni che favoriscano lo strumento del lavoro agile;

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- individuazione di orari e modalità di entrata e uscita dei dipendenti differenziata in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**
- limitazione degli spostamenti interni, riunioni⁷, eventi interni e formazione;
- 11. GESTIONE DEI CASI DI PRESENZA DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, è tenuta a dichiararlo all'Ufficio del Personale. In base alle disposizioni dell'autorità sanitaria si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali e avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalle Regione o dal Ministero della Salute;
 - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli "eventuali contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 al fine di consentire alle autorità di applicare le opportune misure;
 - il lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato di mascherina chirurgica;
- 12. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS**
- prosecuzione nella sorveglianza sanitaria (attraverso visite preventive, visite a richiesta, visite da rientro da malattia, visite periodiche anche per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio) in collaborazione con il RLS rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
- 13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**
- costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Negli enti che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti e per eventuali soggetti esterni e il diffondersi del virus COVID-19, è necessaria l'adozione di

⁷ In applicazione del Protocollo si specifica che di regola sono consentite le riunioni in presenza. Tuttavia nel caso in cui le stesse fossero connotate dal carattere di necessità ed urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e comunque dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.

misure specifiche e l'attuazione di adeguati protocolli di prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto, ossia degli illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 potrebbe configurarsi allorquando il comportamento dei soggetti che commettono materialmente l'illecito risponda ad un interesse dell'Ente o abbia procurato allo stesso un vantaggio o comportato comunque minori oneri. Orbene, nel contesto legato all'emergenza COVID-19, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui costi connessi all'acquisto di dispositivi di protezione inidonei e/o dalla decisione di proseguire lo svolgimento della propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti⁸.

C'è, quindi, l'esigenza di contemperare la salute dei lavoratori e l'obiettivo di garantire, per quanto possibile e in condizioni di sicurezza, una continuità dell'attività dell'ente.

In considerazione di quanto esposto è opportuno che alle Attività sensibili già individuate ed elencate nel Modello in relazione ai reati di cui al Parte Speciale E) vadano integrate con le linee guida poc'anzi richiamate individuate dal Protocollo.

L'integrazione delle fattispecie di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 importa l'applicazione le sanzioni pecuniarie e interdittive già riportate nel capitolo E del Modello a cui si rimanda.

Aree a rischio	Controlli preventivi
----------------	----------------------

⁸ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, "Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria", pag. 6, FNC Aprile 2020.

Aree a rischio:

- Ufficio del Personale;
- Ufficio Sicurezza (esterno);
- Ufficio Amministrazione e Economato;
- Ufficio Patrimonio, Affari Generali, Contenzioso e Contratti;
- Ufficio Lavoro;
- Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario;
- Servizio Attività Internazionali;
- Ufficio Fundraising;
- Ufficio Stampa;
- Segreteria.

Qualunque ufficio potrebbe essere esposto al rischio sanitario collegato all'emergenza epidemiologica. Si raccomanda, pertanto, l'adozione da parte di tutti i Dipendenti e/o Consulenti e/o Collaboratori e/o terzi che accedano ai locali dell'Ente il puntuale rispetto di tutte le misure precauzionali previste dai protocolli di sicurezza.

Attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001:

- informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali *depliant* informativi;
- definizione delle modalità di ingresso in azienda (es. prima dell'accesso al luogo di lavoro il lavoratore potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea);
- individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale nei reparti/uffici coinvolti;
- riduzione dell'accesso dei visitatori esterni (impresa di pulizie, soggetti che si occupano della manutenzione, utenti), che dovranno essere sottoposti alle medesime misure aziendali a cui sono sottoposti i lavoratori;
- garanzia di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale (es. guanti, mascherine, ecc.) per il personale, che dovranno essere utilizzati in conformità a quanto prescritto dall'OMS;
- rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- accesso contingentato agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) con previsione di ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con l'obbligo di mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore ad un metro;

- individuazione di orari e modalità di entrata e uscita dei dipendenti differenziata in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- limitazione degli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, è tenuta a dichiararlo all'Ufficio del Personale. In base alle disposizioni dell'autorità sanitaria si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali e avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalle Regione o dal Ministero della Salute;
- prosecuzione nella sorveglianza sanitaria (attraverso visite preventive, visite a richiesta, visite da rientro da malattia, visite periodiche anche per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio) in collaborazione con il RLS rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
- costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

L'Ente deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo l'Ente:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della loro adeguatezza e funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati;
- compie approfondita analisi e controlli periodici al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• qualora le attività dei singoli uffici possano essere svolte con modalità a distanza, continuerà ad utilizzare modalità di lavoro agile. |
|--|--|

2.2. RISCHIO DI INFILTRAZIONI CRIMINOSE

L'emergenza Covid-19 espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti.

L'attuale situazione di emergenza sanitaria favorisce il pericolo di truffe, fenomeni corruttivi e possibili manovre speculative⁹.

A tal fine, appare opportuno, ad integrazione delle Parti Speciali già presenti nel Modello e che contemplano le tipologie di reato che potenzialmente potrebbero essere commesse dall'Ente per far fronte al rischio di infiltrazioni criminose, specificare quanto segue.

L'emergenza epidemiologica ha comportato, oltre ad evidenti problematiche collegate al rischio sanitario, anche un indebolimento delle imprese dal punto di vista finanziario ed economico.

Il blocco di molte attività industriali e commerciali ha costretto soprattutto le imprese meno solide a ricorrere all'indebitamento per far fronte alla situazione di emergenza con inevitabili conseguenze collegate al rischio legato al compimento di usura piuttosto che di acquisizione diretta o indiretta da parte di organizzazioni criminali.

Per agevolare l'individuazione di tali situazioni sospette, l'UIF (Unità di Informazione finanziaria per l'Italia) nel documento *"Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19"* individua alcuni comportamenti che potrebbero denotare l'esistenza di un rischio di infiltrazione criminale connesso all'attuale emergenza epidemiologica e che, di conseguenza, costituiscono veri e propri *"indicatori di anomalia"*¹⁰.

"Trattasi di comportamenti legati alla gestione dell'emergenza sanitaria, alle situazioni di difficoltà finanziaria e alle attività a distanza (on line). Nel delineare tali indicatori di anomalia, l'UIF individua gli illeciti che potrebbero verificarsi (riciclaggio, corruzione, indebita percezione di

⁹ UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *"Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19"*, pag. 1, comunicazione del 16 aprile 2020.

¹⁰ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *"Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria"*, pag. 7, FNC Aprile 2020.

erogazioni pubbliche, malversazione, reati informatici, ecc.) ed esemplifica le situazioni nelle quali gli stessi potrebbero essere commessi”¹¹.

Viene raccomandato agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche Amministrazioni di valutare attentamente le informazioni fornite dalla clientela e di calibrare i propri presidi antiriciclaggio nella maniera più efficace. Come specificato dall’UIF nel documento poc’anzi richiamato, è opportuno *“supportare adeguatamente il dispiegarsi dell’intervento di sostegno, ma anche intercettare e comunicare tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007, tutte le situazioni sospette per consentire l’attivazione dei meccanismi di approfondimento e indagine”¹².* Molti degli illeciti richiamati dall’UIF nel Documento del 16 aprile 2020 costituiscono reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

I rischi collegati alla gestione dell’emergenza sanitaria potrebbero essere quello di riciclaggio o anche quello corruttivo, specie con riferimento agli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per l’attività di assistenza e ricerca. In uno scenario simile a quello in essere potrebbe poi delinearsi il rischio connesso alla circostanza che organizzazioni criminali ben radicate sul territorio possano incrementare attività usurarie e rilevare/infiltrare imprese in crisi a fini di riciclaggio.

Ulteriori ipotesi che potrebbero delinearsi sono connesse con il verificarsi di meccanismi fraudolenti collegati a raccolte fondi anche *on line* tramite piattaforme di *crowdfunding* a favore di fittizie organizzazioni *non profit*.

Potrebbero, inoltre, configurarsi ipotesi collegate a raccolte fondi ricondotti ad attività fraudolente nei confronti di soggetti inconsapevoli o particolarmente deboli ai quali vengono richiesti contributi per finte attività legate al contrasto del Covid-19 (ad esempio sanificazioni o somministrazione tamponi).

“Lo stato di difficoltà finanziaria presta il fianco altresì al rischio di abusi relativi all’intervento pubblico finalizzato ad agevolare la continuità operativa delle imprese, perpetrabili sia nella fase di accesso al credito garantito sia in quella di utilizzo delle risorse disponibili: rispetto a tali ipotesi

¹¹ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *“Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria”*, pag. 7, FNC Aprile 2020.

¹² UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA, *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19”*, pag. 1, comunicazione del 16 aprile 2020.

*potrebbe configurarsi, tra gli altri, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato*¹³.

Altri reati configurabili potrebbero essere i delitti contro l'industria e il commercio, soprattutto per i beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (es. DPI, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore rispetto agli standard richiesti), che potrebbero essere contraffatti, oppure avere origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti.

L'UIF richiama, inoltre, l'importanza del monitoraggio delle attività a distanza, in particolare *on line*. Secondo l'UIF *“vanno perciò attentamente monitorate le transazioni on line, anche quelle istantanee o richieste con urgenza, attraverso le procedure di selezione automatica delle operazioni anomale di cui i soggetti obbligati si avvalgono per finalità di prevenzione, tenuto conto della tipologia di clienti e della loro attività. Il maggior utilizzo di servizi on line accresce, inoltre, l'esposizione al rischio di reati informatici in danno di singoli utenti ovvero di imprese o enti. Si fa riferimento ai fenomeni di phishing, di cd. Business email compromise o CEO frauds⁸ ovvero agli attacchi ransomware⁹, anche collegati a richieste di riscatto in valuta virtuale. Al riguardo, assumono centralità le informazioni inerenti all'origine e alla destinazione dei fondi; eventuali anomalie relative alla modalità di costituzione della provvista e al successivo utilizzo della stessa potrebbero indurre il sospetto di attività illegali. Ugualmente importante è il controllo dei flussi finanziari connessi con il gioco on line, i quali sono destinati ad aumentare in coincidenza della temporanea sospensione dell'attività di gioco su rete fisica*¹⁴.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, fermo restando quanto specificato nelle singole Parti Speciali del Modello da intendersi integralmente richiamate, di seguito vengono riportati i principali reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 di possibile rilievo nella fase dell'emergenza epidemiologica:

- Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche

¹³ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *“Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria”*, pag. 8, FNC Aprile 2020.

¹⁴ UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19”*, pag. 3, comunicazione del 16 aprile 2020.

forniture¹⁵ [PARTE SPECIALE - A Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)];

- Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati [PARTE SPECIALE - G - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)]
- Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata [PARTE SPECIALE - B Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)]
- Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio¹⁶ [PARTE SPECIALE - A Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)]
- Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [PARTE SPECIALE - C Delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001)]
- Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [PARTE SPECIALE - F Reati di

¹⁵ Si riporta il testo dell'Art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020 "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

¹⁶ Si riporta il testo dell'Art. 25 rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio", in vigore dal 30 luglio 2020, "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)];

- Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio.

L'Ente è soltanto potenzialmente esposto al rischio di commissione delle tipologie di reato previste dall'art. 25-bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio.

Non essendo i Delitti contro l'industria e il commercio presenti nel Modello, si ritiene utile riportare il disposto dell'art. 25-bis.1 nonché le fattispecie di reato presupposto in esso contemplate.

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ART. 25-BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Fattispecie incriminatrici	Controlli preventivi
Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	
Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è	Introduzione nei contratti d'acquisto aventi ad oggetto dispositivi di protezione individuale di clausole che prevedano l'osservanza della normativa vigente in materia di conformità dei stessi. Verifica che i Consulenti e/o Collaboratori e/o i terzi fornitori posseggano i requisiti di professionalità

<p>punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>e non siano presenti nelle Liste dei soggetti destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, consultabili nella sezione Unità di Informazione finanziaria (UIF) del sito della Banca d'Italia.</p>
<p>Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>	<p>Controllo dei beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (es. DPI, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore rispetto agli standard richiesti), che potrebbero essere contraffatti, oppure avere origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti.</p> <p>Verifica che i Consulenti e/o Collaboratori e/o i terzi fornitori posseggano i requisiti di professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, consultabili nella sezione Unità di Informazione finanziaria (UIF) del sito della Banca d'Italia.</p>
<p>Art. 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.</p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano</p>	

<p>state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	
<p>Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	
<p>Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.</p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	

Aree a rischio	
Aree maggiormente a rischio: • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Patrimonio e Affari Generali; • Gruppo Gestione Rete Informatica; • Ufficio Stampa; • Ufficio Fundraising	

- Sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-bis 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001: in relazione ai reati di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p., sanzione pecuniaria in misura fino a cinquecento quote;
- Sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-bis 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001: in relazione ai reati di cui agli articoli 513-bis e 514 c.p., sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- Sanzioni interdittive previste dall'articolo 25-bis 1, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nel caso in cui si integrino i reati previsti dall'art. 25-bis 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001 sono quelle contemplate dall'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ossia:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ART 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001 - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Come specificato nel Modello, le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001 delle aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune aree a rischio e controlli preventivi che potrebbero essere collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

Aree a rischio	Controlli preventivi
<p>Aree maggiormente a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Patrimonio e Affari Generali; • Gruppo Gestione Rete Informatica; • Ufficio Stampa; • Ufficio Fundraising. 	<p>Acquisto di prodotti tutelati da proprietà industriale. È preferibile adottare uno strumento organizzativo che preveda l'inserimento nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale clausole che attestino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la titolarità dei diritti su marchi, brevetti, o comunque di aver ottenuto l'autorizzazione alla concessione in uso da parte dei legittimi titolari; • l'impegno a tenere indenne l'Ente da qualsiasi danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione; • l'osservanza della normativa vigente in materia di conformità dei DPI. <p><i>Reporting</i> interno per favorire sistemi di controllo incrociato e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni dell'Ente.</p>
<p>Acquisto di beni o servizi</p>	<p>Adozione di uno strumento organizzativo che definisca modalità di qualifica e classificazione dei fornitori.</p> <p>Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ente con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse.</p> <p>Verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla prestazione dei servizi.</p> <p>Controllo dei beni caratterizzati da elevata domanda nell'attuale fase storica (es. DPI. igienizzanti, apparecchi elettromedicali), che potrebbero essere contraffatti, o avere origine, qualità, marchio, o segni distintivi diversi rispetto a quelli pattuiti.</p>

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ART 24 DEL D.LGS. 231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Come specificato nel Modello, le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 24 D.Lgs 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune aree a rischio e controlli preventivi che potrebbero essere collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Presentazione di istanze alla P.A. finalizzate all'ottenimento di contributi pubblici o di un atto o di un provvedimento amministrativo di interesse per l'Ente (ad esempio mediante la trasmissione di dati non veritieri finalizzata ad ottenere contributi pubblici non spettanti all'Ente ovvero mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali).</p>	<p>Precise, specifiche e puntuali attività di controllo gerarchico nel sistema dell'Ente (in particolare sulla documentazione da presentare alla P.A.).</p> <p>Controlli sui finanziamenti a favore dei progetti del CNLP erogati ai sensi della Legge 12 gennaio 1996, n. 24 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 15).</p>
<p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni o contributi da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.</p> <p>Aree maggiormente a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione e Economato; • Ufficio Patrimonio, Affari Generali, Contenzioso e Contratti; • Ufficio Lavoro; • Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario; • Servizio Attività Internazionale; • Ufficio Stampa; • Responsabile sicurezza (esterno); • Ufficio Fundraising. 	<p>Coerenza delle procure con il sistema delle deleghe.</p> <p>Specifici controlli sulla correttezza delle informazioni trasmesse alle P.A. per il conseguimento di contributi e sull'effettivo impiego dei fondi/contributi erogati.</p> <p>Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare.</p> <p>Successivamente all'ottenimento dei contributi pubblici, monitoraggio sull'avanzamento del progetto con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.</p> <p>L'articolo 17 (Acquisti) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario dell'UICI prescrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli acquisti saranno corredati da fattura indicante il codice fiscale, la P. Iva e la denominazione dell'Ente. • Per la Sede Nazionale gli approvvigionamenti vengono gestiti dall'Ufficio Acquisti. • La gestione degli acquisti è regolata come di seguito: • l'Ufficio acquisti è autorizzato a procedere direttamente, ove non

disposto diversamente, e, sotto la propria responsabilità, agli acquisti di importo non superiore a Euro 800,00. Analogamente l'Ufficio, appositamente autorizzato dagli Organi competenti, procede agli acquisti di importo superiore ad Euro 800,00 e non superiore a Euro 5.000,00;

- per gli acquisti di importo superiore ad Euro 5.000,00 e fino a Euro 25.000,00, vengono acquisiti almeno tre preventivi senza particolari formalità;

- per gli importi che si prevedono superiori a Euro 25.000,00 si provvederà a formale invito ad almeno cinque ditte, ridotte a tre nel caso di forniture ad alta specializzazione.

L'articolo 18 (Gestione delle piccole spese) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario prescrive che:

- La Sede Nazionale e le Strutture Territoriali possono gestire limitate somme di denaro per far fronte a piccole spese necessarie per il buon funzionamento di uffici e servizi.

- Le spese saranno rendicontate attraverso le fatture d'acquisto, ricevute o altri documenti validi.

- La movimentazione di denaro contante, che assume sempre carattere eccezionale, sarà debitamente documentata nelle scritture contabili.

- Le somme contanti non superiori a Euro 3.000,00 saranno custodite dall'Economo presso la Sede Nazionale.

- L'Economo compilerà un rendiconto delle spese effettuate e dei conseguenti reintegri, solitamente con cadenza mensile.

- Per esigenze contingenti, speciali o di semplice funzionalità operativa, potrà essere emessa apposita carta prepagata intestata all'Economo per un importo variabile da Euro 1.000,00 a 5.000,00 che viene reintegrata di regola mensilmente ad avvenuti controlli e contabilizzazione dell'estratto conto relativo.

Particolare attenzione all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ART. 24-TER D.LGS. N. 231/2001 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Come specificato nel Modello, le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 24-ter D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune aree a rischio e controlli preventivi che potrebbero essere collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

Fattispecie incriminatrici - Aree a rischio reati	Controlli preventivi
Aree maggiormente a rischio: <ul style="list-style-type: none">• Ufficio Patrimonio e Affari Generali;• Ufficio Amministrazione ed Economato;• Ufficio Lavoro, Istruzione e Previdenza;• Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario;• Ufficio Fundraising;• Ufficio Stampa;• Ufficio Attività internazionali.	
artt. 416, 416-bis, c.p.; art. 291- <i>quater</i> DPR 43/1973; art. 74 T.U. DPR 309/1990 Selezione e assunzione del personale Selezione fornitori di beni e servizi	Adesione a Protocolli di legalità per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere laddove ritenuto opportuno. Ai fini di una corretta selezione dei Consulenti e/o Collaboratori/fornitori laddove ritenuto opportuno: <ol style="list-style-type: none">1) introdurre meccanismi di qualificazione delle imprese, previsti dalla legge (es. rating di legalità);2) richiesta di una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative nonché l'assenza di provvedimenti a carico per reati rientranti in quelli contemplati dall'art. 24-ter;3) introduzione di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l'impresa fornitrice risulti destinataria di una sopraggiunta

	<p>comunicazione/informazione antimafia interdittiva.</p> <p>Verifica che i Consulenti e/o Collaboratori posseggano i requisiti di professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, consultabili nella sezione Unità di Informazione finanziaria (UIF) del sito della Banca d'Italia.</p> <p>Applicazione di protocolli specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A..</p>
--	--

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL' ART. 25 D.LGS. 231/2001 - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Come evincibile dalla lettura del Modello, le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 25 D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune aree a rischio e controlli preventivi che potrebbero essere collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Aree maggiormente a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione e Economato; • Ufficio Patrimonio, Affari Generali, Contenzioso e Contratti; • Ufficio Lavoro; • Ufficio del Personale; • Ufficio Servizio Civile Nazionale Volontario; • Ufficio Sicurezza; • Servizio Attività Internazionali; • Ufficio Fundraising; • Ufficio Stampa; • Segreteria. 	

<p>Attività connesse con l'esercizio, da parte dell'Ente, di compiti di natura pubblicistica.</p> <p>Rapporti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; • Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; • Autorità Giudiziaria, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale. <p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di atti, provvedimenti amministrativi e autorizzazioni da parte della P.A..</p> <p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni o contributi da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo.</p> <p>Selezione e assunzione del personale, di Consulenti e/o Collaboratori.</p>	<p><i>Reporting</i> interno per favorire sistemi di controllo incrociato.</p> <p>Gestione delle anomalie tra le diverse funzioni dell'Ente.</p> <p>Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ente e specifica individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse.</p> <p>Verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture.</p> <p>Controlli sui Consulenti e/o Collaboratori esterni e della congruità delle provvigioni loro corrisposte.</p> <p>Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni e contributi pubblici</p>
<p>Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti d'acquisto.</p>	<p>Predisposizione di procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, che assicurino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; • stratificazione dei poteri di firma; • tracciabilità dei flussi finanziari.

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL' ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Come evincibile dalla lettura del Modello, le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune aree a rischio e controlli preventivi che potrebbero essere collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Aree a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Amministrazione ed Economato; • Ufficio Fundraising 	<p>La gestione degli acquisti è regolata come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Ufficio acquisti è autorizzato a procedere direttamente, ove non disposto diversamente, e sotto la propria responsabilità, agli acquisti di importo non superiore a Euro 800,00. Analogamente l'Ufficio, appositamente autorizzato dagli Organi competenti, procede agli acquisti di importo superiore ad Euro 800,00 e non superiore a Euro 5.000,00; • per gli acquisti di importo superiore ad Euro 5.000,00 e fino a Euro 25.000,00, vengono acquisiti almeno tre preventivi senza particolari formalità; • per gli importi che si prevedono superiori a Euro 25.000,00 si provvederà a formale invito ad almeno cinque ditte, ridotte a tre nel caso di forniture ad alta specializzazione. <p>L'articolo 18 (Gestione delle piccole spese) del Regolamento Amministrativo contabile e finanziario prescrive che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Sede Nazionale e le Strutture Territoriali possono gestire limitate somme di denaro per far fronte a piccole spese necessarie per il buon funzionamento di uffici e servizi (es. spese di cancelleria). • Le spese saranno rendicontate attraverso le fatture d'acquisto, ricevute o altri documenti validi. • La movimentazione di denaro contante, che assume sempre carattere eccezionale, sarà debitamente documentata nelle scritture contabili. • Le somme contanti non superiori a Euro 3.000,00 saranno custodite dall'Economo presso la Sede Nazionale. • L'economo compilerà un rendiconto

Attività a rischio in relazione a:

- Rapporti con soggetti terzi;
- Contratti di acquisto;
- Transazioni finanziarie;
- Sponsorizzazioni e iniziative di fundraising.

delle spese effettuate e dei conseguenti reintegri, solitamente con cadenza mensile.

- Per esigenze contingenti, speciali o di semplice funzionalità operativa, potrà essere emessa apposita carta prepagata intestata all'economista per un importo variabile da Euro 1.000,00 a 5.000,00 che viene reintegrata di regola mensilmente ad avvenuti controlli e contabilizzazione dell'estratto conto relativo.

L'articolo 19 (Gestione missioni dei dirigenti) prescrive che:

- La missione, a ogni livello, va autorizzata, preventivamente in forma scritta, dal Presidente dell'Organo al quale il dirigente appartiene.

- Le spese rimborsabili, previa presentazione di documenti giustificativi validi, trasmissibili anche per via telematica, sono:

a) uso del mezzo pubblico, scelto secondo le opportunità economicamente più vantaggiose, salvo diversa ed esplicita autorizzazione per l'uso del mezzo privato;

b) alloggio e vitto secondo le regole fissate dalla Direzione Nazionale.

Ogni atto di rimborso deve indicare esplicitamente l'autorizzazione preventivamente ottenuta, in forma scritta o verbale.

Ove ritenuto opportuno, verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori sulla base degli indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2009 e ss.mm.ii. (es. dati pregiudizievoli, protesti, ecc.) nei contratti che prevedano una spesa superiore a Euro 3.000,00.

Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento a pagamenti verso terzi.

Identificazione di un ufficio responsabile dell'esecuzione dei contratti.

Diniego di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per

	<p>importi complessivamente superiori a Euro 3.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (limite stabilito dall'art. 18 comma 5 del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario).</p> <p>Limitare la movimentazione di denaro contante, che dovrà avere carattere eccezionale e residuale (a titolo esemplificativo: iniziative di <i>fundraising</i> o <i>crowdfunding</i>, che implicano rapporti con il pubblico, vendita di gadget, ecc.) e dovrà essere debitamente documentata nelle scritture contabili (art. 18 comma 4 del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario).</p> <p>Particolare attenzione all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.</p>
--	--

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO

ILLECITO DI DATI

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato nel settore dei reati previsti dall'articolo 24-bis D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree a rischio reato e i conseguenti relativi controlli preventivi.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune aree a rischio e controlli preventivi che potrebbero essere collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

Modalità di realizzazione dei reati e Aree a rischio	Controlli preventivi
<p>Aree a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ufficio Amministrazione ed Economato;• Ufficio Stampa;• Servizio Civile Nazionale;• Ufficio del Personale. <p><u>Art. 491-bis c.p.</u> Falsificazione di documenti informatici. Cancellazione o alterazione di informazioni presenti sui propri sistemi al fine di eliminare le prove di un reato. Falsificazione di documenti informatici contenenti importi dovuti dall'Ente alla P.A. nel caso di flussi informatizzati di pagamenti o alterazione dei documenti nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato Pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla P.A. all'Ente (a titolo esemplificativo: rendicontazione e rapporti su progetti o fondi erogati sulla base di parametri specifici).</p>	<p>Misure di protezione dei documenti informatici. Procedure per garantire l'utilizzo di materiali coperti da diritti di proprietà intellettuali.</p>

<p><u>Art. 615-ter c.p.</u> Accesso abusivo a sistemi informatici di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate. Accesso abusivo a sistemi bancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi. Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare un vantaggio per l'ente.</p>	<p>Adozione di procedure di validazione delle credenziali dotate di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche. Adozione di procedure che prevedano la rimozione dei diritti accesso con la cessazione del rapporto di lavoro. Adozione di procedure per il controllo degli accessi. Tracciabilità degli accessi ai sistemi informatici.</p>
<p><u>Art. 635-ter, 635-quinquies c.p.</u> Danneggiamento, distruzione, cancellazione o manomissione di documenti informatici registrati presso enti pubblici da parte di dipendenti di enti coinvolti in indagini giudiziarie.</p>	<p>Elaborazione di procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni. Adozione di procedure di controllo nell'installazione di software sui sistemi operativi. Adozione di procedure volte all'individuazione delle vulnerabilità tecniche dei sistemi.</p>

3. LA VIGILANZA SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, l'OdV deve favorire l'instaurazione di un costante flusso informativo con l'organo direttivo, i soggetti preposti a contenere la diffusione del COVID-19 [in particolare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)], il medico competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione, gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. L'OdV è tenuto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e delle misure di prevenzione implementate al fine di prevenire la realizzazione dei reati presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto n. 231/2001.

Anche relativamente ai rischi di infiltrazioni criminose, l'OdV è tenuto a svolgere un'attività di monitoraggio dei protocolli preventivi prestando particolare attenzione alle casistiche descritte, a comunicare all'organo direttivo le eventuali criticità riscontrate e a sollecitare, ove necessario, il tempestivo intervento. Il flusso informativo riguarderà, in questo caso, le funzioni preposte alle aree particolarmente a rischio (l'Ufficio Amministrazione e

Economato, l'Ufficio Patrimonio, Affari Generali, Contenzioso e Contratti, l'Ufficio Fundraising, l'Ufficio Sicurezza, l'Ufficio Attività Internazionali).

Nella fase emergenziale e post-emergenziale, il ruolo dell'OdV diviene indispensabile per garantire un coordinamento tra i protocolli adottati dall'impresa e i diversi provvedimenti emergenziali adottati a livello statale, rispetto ai quali l'OdV valuterà la tenuta del Modello 231 ovvero ne solleciterà l'adeguamento.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel documento "*Vigilanza e modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs 231/2001 nell'emergenza sanitaria*" ha individuato una *check list*¹⁷ delle attività di vigilanza che si rendono consigliabili alla luce di quanto innanzi descritto:

- 1) In primo luogo, è opportuno che l'OdV trasmetta all'organo amministrativo e al RSPP una informativa in merito all'emergenza epidemiologica in atto, evidenziando i rischi ad essa connessi, chiedendo conto delle procedure adottate e delle misure concrete poste in essere a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti in questa situazione oggettivamente straordinaria.
- 2) Successivamente, l'OdV dovrà esaminare la documentazione ricevuta e verificare l'adeguatezza delle misure straordinarie adottate dall'ente, nonché la conformità delle stesse al Protocollo governativo. Oggetto della verifica dovrà essere l'adeguatezza dei protocolli straordinari predisposti dalle funzioni aziendali a ciò preposte e, in particolare, dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico aziendale.
- 3) La riunione per la verbalizzazione di tale attività di verifica potrà avvenire in audio-videoconferenza, attese le attuali limitazioni agli spostamenti e il vigente divieto di riunioni;
- 4) Nell'ipotesi di OdV plurisoggettivo, si ritiene che il verbale possa essere firmato anche solo dal Presidente. In presenza di criticità, l'OdV dovrà darne senza indugio notizia all'organo amministrativo, al fine di consentire a quest'ultimo un intervento tempestivo.
- 5) Le verifiche periodiche potranno continuare in modalità *smart-working*: l'OdV dovrà richiedere la documentazione di volta in volta occorrente per le attività di *audit* al Responsabile 231 dell'ente, ove nominato, oppure ai responsabili di funzione di volta in

¹⁷ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, "*Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria*", pagg. 9-10, FNC Aprile 2020

volta individuati. Nel perdurare dell'emergenza, la verbalizzazione delle attività di *audit* avverrà secondo le modalità descritte nel punto 3).

- 6) Secondo la cadenza individuata nel Modello 231 e nel regolamento di funzionamento, l'OdV trasmetterà all'organo amministrativo il report periodico sulle attività svolte e sullo stato di attuazione del Modello.

BIBLIOGRAFIA:

- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *"Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria"*, FNC Aprile 2020;
- UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *"Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19"*, comunicazione del 16 aprile 2020;
- *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro"* sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020 che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, integrato il 24 aprile 2020